

DETERMINAZIONE n. 74 del 24 MAG. 2016

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 25 MAG. 2016

Oggetto: Convenzione tra l'INPS e l'Università degli Studi di Milano per l'attivazione di tirocini curriculari.

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che all'art. 18 ha previsto per le Università la possibilità di attivare, sulla base di apposite convenzioni con datori di lavoro pubblici e privati, tirocini pratici e stages, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento" che all'art. 2 "Modalità di attivazione", individua al comma 1 lettera b), tra i possibili soggetti promotori di tirocini, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio dei titoli accademici per l'attivazione di tirocini;

Visto l'articolo 2, lettera d) del predetto decreto interministeriale che prevede che "le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale"



aggiungendo la specificazione "anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento", delineando così la tipologia dei tirocini curriculari;

Vista la legge n. 92 del 28 giugno 2012, all'art. 1, comma 34, che ha previsto la stipula in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di un accordo per la definizione di Linee guida condivise, al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, che costituiscono fattispecie diversa dai tirocini curriculari;

Preso atto che l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34 - 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sottoscritto il 24 gennaio 2013 - stabilisce che i tirocini curriculari non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida;

Preso atto che a differenza dei tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani che hanno già conseguito un titolo di studio, i tirocini curriculari fanno parte del *cursus studiorum* degli studenti universitari;

Preso atto che i tirocini possono essere svolti solo a seguito della conclusione di apposite convenzioni tra i soggetti sopraindicati e i datori di lavoro pubblici e privati, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, lettera c);

Visto che con determinazione n. 67 del 17 maggio 2016 è stata approvata la convenzione quadro tra INPS e Università per l'attivazione di tirocini curriculari;

Preso atto che l'Università degli Studi di Milano ha chiesto all'Istituto di adottare una convenzione ad hoc per l'attivazione di tirocini curriculari in cui siano esplicitati, rispetto alla convenzione quadro di cui alla determinazione sopra citata, alcuni specifici riferimenti normativi;

Preso atto che l'Istituto ha ritenuto opportuno aderire alle peculiari richieste dell'Università degli Studi di Milano anche al fine di consentire una presenza più ampia dei tirocinanti presso la Direzione Regionale Lombardia;


Preso atto che le variazioni introdotte non modificano l'impianto dello schema di convenzione tipo di cui alla determinazione n. 67 del 17 maggio 2016;

Preso atto che per tale categoria di tirocini l'Istituto non eroga alcuna indennità o altra facilitazione per gli studenti partecipanti;

Preso atto che i tirocini sono caratterizzati dalla presenza del tirocinante nelle Sedi dell'Istituto che sono luoghi di lavoro e che il tirocinante viene assicurato dall'Università, soggetto promotore, presso l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi;

Preso atto che l'INPS e l'Università degli Studi di Milano garantiscono la presenza di un proprio tutor, quale responsabile delle attività formative dello studente, ciascuno per gli aspetti di propria competenza;

Preso atto che i rapporti che l'INPS intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro;



Preso atto che la convenzione per l'attivazione di tirocini curriculari ha durata triennale dal momento della sottoscrizione e può essere rinnovata su conforme volontà delle parti da manifestarsi per atto scritto;

Preso atto che l'INPS garantisce in ogni caso il rispetto del limite numerico massimo dei tirocinanti presenti nelle Sedi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 142/1998;

Preso atto che l'INPS, l'Università degli Studi di Milano e i tirocinanti sono tenuti a mantenere la necessaria riservatezza circa i dati e le informazioni acquisite durante lo svolgimento del tirocinio nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale;

DETERMINA

di approvare lo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Milano allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione per l'attivazione di tirocini curriculari.

IL PRESIDENTE

Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale



CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, C.F.80078750587, rappresentato dal Prof. Tito Michele Boeri, in qualità di Presidente dell'INPS, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, (d'ora in poi denominato anche "INPS" o "soggetto ospitante");

e

L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, (d'ora in poi denominata anche "Università" o "soggetto promotore"), rappresentata dal Rettore Gianluca Vago,

Di seguito le Parti,

PREMESSO

che l'Università ha come fine primario la promozione della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura e a tal fine incentiva forme di collaborazione per mezzo di accordi e convenzioni anche in materia di tirocini (d'ora in avanti denominati tirocini);

che le Parti ritengono sia nel reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione nel rispetto delle leggi vigenti;

che i tirocini oggetto della presente Convenzione hanno natura curriculare e che per essi sono garantite le condizioni previste dalla normativa vigente,

VISTI

il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 25/3/1998 n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni;

l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92", sottoscritto il 24 gennaio 2013 - che stabilisce che i tirocini curricolari non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida;

i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini (approvati con Delibera di Giunta di Regione Lombardia X/825 del 25 ottobre 2013)

si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra Università degli Studi di Milano ed INPS nella attivazione di tirocini formativi curriculari.

Ai sensi della normativa indicata in premessa, l'INPS si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture studenti in tirocinio curriculare che non hanno ancora concluso il ciclo di studi universitario o postuniversitario, su proposta del soggetto promotore, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime Strutture e con i limiti quantitativi stabiliti dalla vigente normativa.

Il tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo del tirocinante e non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Articolo 3 – Progetti formativi

Nel rispetto e richiamo alla presente Convenzione, per l'attivazione di ogni tirocinio, le Parti e il tirocinante definiranno un progetto formativo, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il progetto formativo del tirocinio;
- il nominativo dei tutor;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione degli orari;
- le strutture INPS presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, di cui al successivo articolo 5;
- i diritti e gli obblighi del tirocinante di cui alla presente Convenzione.

L'accordo attuativo disciplina le modalità di attuazione della collaborazione fra le Parti, specificando in particolare gli obblighi assicurativi e ogni aspetto relativo alla sicurezza e alla responsabilità. Disciplina, inoltre diritti e obblighi del tirocinante, dell'INPS e dell'Università.

Articolo 4 – Durata del tirocinio

La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento e previo accordo tra le Parti e il tirocinante. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione alle condizioni indicate da parte dell'INPS o del tirocinante) deve essere anticipatamente motivata e comunicata all'Università.

Per ciascuna delle parti sono cause di interruzione dei singoli tirocini le seguenti fattispecie:

- a) il comportamento del tirocinante, qualora sia tale da far venir meno le finalità del progetto formativo;
- b) una delle Parti contraenti non rispetti i reciproci impegni ed obblighi.

Il recesso deve essere comunicato tempestivamente all'altra Parte e al tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di interruzione stabilita.

Articolo 5 – Coperture assicurative

L'Università si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile con idonea Compagnia di assicurazione. La copertura assicurativa ha validità sul territorio nazionale e ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture dell'INPS purché rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo individuale.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'INPS si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Università affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente e a far pervenire la necessaria documentazione.

L'INPS è in ogni caso esente da responsabilità nei confronti del tirocinante per i predetti infortuni e verso i terzi per fatti imputabili al tirocinante.

Articolo 6 – Obblighi dell'Università

L'Università si impegna ad indicare nel progetto formativo gli obblighi del tirocinante relativi al rispetto:

- 1) degli impegni concordati nel progetto formativo e delle indicazioni del tutor dell'INPS;
- 2) dei regolamenti dell'INPS e delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 3) degli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Inoltre, l'Università si fa carico della formazione generale dei tirocinanti individuati, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.

Articolo 7 – Obblighi dell'INPS

L'INPS si impegna a:

- individuare un proprio tutor per ciascun tirocinante, da riportare nel progetto formativo;
- rispettare il progetto formativo;
- seguire, per il tramite del tutor dell'INPS individuato, lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
- assicurare il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente previsto dalla normativa vigente;
- assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- fornire al tirocinante l'informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari.

Articolo 8 – Attestazioni di svolgimento dei tirocini

Al termine del tirocinio l'INPS, tramite il tutor, si impegna a rilasciare al tirocinante un attestato relativo allo svolgimento del tirocinio e a compilare la scheda di valutazione finale di tirocinio. Il tutor dell'INPS fornirà nella scheda di valutazione le indicazioni relative alle competenze acquisite dal tirocinante in coerenza con il progetto formativo realizzato ai fini della validazione delle competenze ad opera dell'Università.

L'Università si impegna a rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato di svolgimento del tirocinio.

Articolo 9 – Durata della convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha la durata di tre anni e può essere rinnovata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto.

Articolo 10 – Rinvio alla normativa

Per tutto quanto non concordato tra le Parti, si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 11 – Adempimenti in materia di riservatezza

Nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni, le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'INPS e dell'Università.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'INPS e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii..

Milano, 2016

Per l'INPS

Per l'Università

**ACCORDO ATTUATIVO DI TIROCINIO CURRICULARE
(PROGETTO FORMATIVO)**

della Convenzione, sottoscritta in data tra l'Università/e
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Nome e Cognome:
Matricola n°:
Corso di Laurea:
Anno di Corso:
Nato a: il
Codice Fiscale
Telefono:
E-mail:

Sede operativa del tirocinio:

Codice Ateco - Assicurazione sociale obbligatoria

Tutor universitario:Tel: E-mail:

Tutor aziendale:Tel:..... E-mail:

data di iniziodata di fine

Modalità di svolgimento:(Giorni/orari).....

Indennità di partecipazione: non prevista
Facilitazioni: non previste

Natura del tirocinio: CURRICULARE

OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

AREA/FUNZIONE AZIENDALE DI INSERIMENTO:-.....

ATTIVITA' OGGETTO DEL TIROCINIO:

OBIETTIVI FORMATIVI (ABILITA', CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE)

Polizze assicurative a carico dell'Università:

- infortuni sul lavoro presso (Polizza)
- responsabilità civile verso terzi presso (Polizza
.....)

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e seguire le indicazioni dei tutor e dei responsabili dell'INPS;
- osservare gli orari concordati e rispettare l'ambiente di lavoro, i regolamenti aziendali e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività dell'Istituto;
- seguire le indicazioni dei tutor e farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la massima riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- redigere la valutazione finale di tirocinio e, ove richiesto dall'Università, una relazione di tirocinio sull'attività svolta;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- comportarsi secondo buona fede. Comportamenti difforni potranno essere oggetto di segnalazione alla commissione disciplinare dell'Università.

OBBLIGHI DELL'INPS

- Assegnare a un dirigente/funziionario il ruolo di "tutor" del tirocinante;
- seguire tramite il tutor aziendale lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
- assicurare le misure di tutela ed il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fornire al tirocinante l'informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari;
- garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente;
- concedere al tirocinante di assentarsi, previo accordo con il tutor aziendale, per impegni universitari inderogabili;
- al termine di ogni tirocinio, compilare la valutazione finale di tirocinio e redigere un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio.

OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'

- Designare un tutor universitario che svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo e assicura il monitoraggio del progetto individuale, predisponendo in collaborazione con il tutor INPS, la validazione finale delle competenze eventualmente acquisite;
- rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato o un certificato di svolgimento del tirocinio.

AVVERTENZE

I rapporti che l'INPS intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro.

L'Università

.....

data

L'INPS

.....

data

Il Tirocinante

.....

data